

Raccomandazione

Dopo aver minuziosamente ponderato vantaggi ed inconvenienti, Consiglio federale e Assemblea federale sono giunti alla conclusione che il controprogetto costituisce attualmente la soluzione migliore. Essi vi raccomandano pertanto di accettare il controprogetto e di respingere l'iniziativa.

Regole da osservare per la votazione

Due sì rendono nulla la vostra scheda!

Sulla scheda sono poste due questioni:

- Volete accettare l'iniziativa popolare «Contro i prezzi abusivi»?
- Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale?

Se siete favorevoli alla sorveglianza dei prezzi dovete decidervi per una delle due proposte. Due sì renderebbero nulla la vostra scheda. Tuttavia, se nessuna delle proposte riscuote il vostro favore, potete votare due volte no. Potete anche rispondere soltanto a una questione: in tal caso la casella lasciata vuota conta come un no.

Votazione popolare del 28 novembre 1982

Iniziativa popolare e controprogetto sulla sorveglianza dei prezzi

Su cosa si vota il 28 novembre?

Iniziativa

L'iniziativa chiede l'introduzione di una **sorveglianza permanente dei prezzi praticati dalle imprese dominanti il mercato e dai cartelli**. Gli iniziatori ritengono infatti che numerose ditte possono imporre i propri prezzi ai consumatori e che quindi bisogna impedir loro di praticare prezzi abusivi e, se necessario, costringerle a ridurli.

Controprogetto

Il controprogetto permette di introdurre una **sorveglianza temporanea di tutti i prezzi**. In caso di pronunciato rincaro si dovranno ridurre e se necessario ridurre e se avvenne negli anni dal 1973 al 1978 — tutti i prezzi e non soltanto quelli dei cartelli e delle imprese dominanti il mercato. Appena la situazione economica lo consente, la sorveglianza dei prezzi verrebbe abrogata al fine di ripristinare il libero giuoco dell'offerta e della domanda.



Spiegazioni del Consiglio federale

Iniziativa popolare «contro i prezzi abusivi» e Controprogetto dell'Assemblea federale

Situazione iniziale

Iniziativa popolare	Nell'estate 1979, tre organizzazioni di consumatrici hanno presentato un'iniziativa popolare «contro i prezzi abusivi». Sorretta da 133 082 firme valide, l'iniziativa è formalmente riuscita.
Controprogetto	Il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di respingere l'iniziativa, ma gli ha presentato nel contempo un controprogetto.
Dibattiti parlamentari	La proposta del Consiglio federale è stata accolta a chiara maggioranza dal Consiglio degli Stati e con minimo scarto di voti dal Consiglio nazionale. Con decreto del 19 marzo 1982, l'Assemblea federale ha raccomandato al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto. Alcuni deputati si sono dichiarati contrari sia all'iniziativa sia al controprogetto poichè ritengono qualsiasi forma di sorveglianza dei prezzi incompatibile con la nostra economia di mercato.
Votazione popolare	Il 28 novembre, popolo e Cantoni sono quindi chiamati a pronunciarsi sull'iniziativa e sul controprogetto. In tale votazione, la scheda recante due sì è nulla (cfr. ultima pagina).

La sorveglianza dei prezzi non è una novità

Dal 1973 al 1978 avevamo già una sorveglianza dei prezzi

All'inizio degli anni '70, in Svizzera vi fu un forte aumento del rincaro. Al fine di frenarne l'evoluzione, Consiglio federale e Parlamento adottarono un pacchetto di provvedimenti riguardanti segnatamente il settore monetario e del credito nonché il mercato edilizio. Alla fine del 1972, fu inoltre temporaneamente introdotta la sorveglianza dei prezzi, approvata a chiara maggioranza dall'elettorato, nel 1973 e nel 1976.

Che cosa fece «Mister Prezzi»?

«Mister Prezzi», così fu chiamato il preposto alla sorveglianza nominato dal Consiglio federale, impedì gli aumenti abusivi dei prezzi e ridusse i prezzi troppo elevati. Erano per esempio considerati abusivi i prezzi che non potevano essere giustificati da un rincaro dei costi di produzione.

Freno al rincaro

Durante il periodo d'applicazione della sorveglianza dei prezzi, il rincaro si affievolì. Certamente il risultato non era unicamente dovuto all'intervento di «Mister Prezzi». La sorveglianza dei prezzi aveva comunque corrisposto alle aspettative del Consiglio federale e del Parlamento, ossia contribuire a frenare l'impennata del costo della vita.

Proposte per la continuazione della sorveglianza

La sorveglianza dei prezzi riscosse subito il consenso di gran parte della popolazione. Pertanto, avvicinandosene la scadenza, alla fine del 1978, in numerosi interventi politici si chiese ch'essa fosse continuata in un modo o nell'altro e sancita nella Costituzione. L'iniziativa popolare presentemente sottoposta a votazione insieme con un controprogetto è appunto il frutto di uno di tali interventi.

L'iniziativa

Il comitato promotore ritiene che le imprese dominanti il mercato sono libere di dettare i prezzi dei beni e dei servizi da esse offerti. Inoltre, vi sarebbero intese tra concorrenti (cartelli) per la determinazione dei prezzi secondo criteri arbitrari. Ne consegue che numerosi prezzi sarebbero esagerati, e sarebbe il consumatore a subirli poichè impotente nei confronti di tali imposizioni. Occorre quindi un organismo statale che autorizzi unicamente i prezzi giustificati e riduca quelli abusivi. Soltanto una sorveglianza permanente dei prezzi consentirebbe, in periodi di crescente rincaro, un intervento diretto e tempestivo.

Testo dell'iniziativa popolare

L'iniziativa popolare chiede che la Costituzione federale sia completata con un articolo del seguente tenore:

Art. 31^{sexies} (nuovo)

Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi offerti da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti.

L'iniziativa si prefigge di:

Proteggere i consumatori dagli eventuali svantaggi derivanti dalla mancanza di concorrenza.	Istituire una sorveglianza permanente dei prezzi.	Sottoporre a sorveglianza unicamente i prezzi praticati dai cartelli e dalle imprese pubbliche o private che dominano il mercato.	Impedire abusi nella formazione dei prezzi e ridurre i prezzi abusivi.
---	---	---	--

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per i seguenti motivi:

- L'affermazione generalizzata di una concorrenza insufficiente è insostenibile. Basta gettare uno sguardo alla situazione nel commercio al minuto per convincersi del contrario.
- Nemmeno la vigilanza dei prezzi suffragata dagli iniziatori potrebbe ovviare ad eventuali distorsioni della concorrenza.
- Eventuali limitazioni della concorrenza devono essere eliminate. Già oggi è possibile farlo grazie alla legge sui cartelli. Inoltre, il Consiglio federale intende inasprire questa legge; un pertinente progetto è già stato presentato al Parlamento.
- L'argomento delle organizzazioni delle consumatrici secondo cui l'iniziativa istituisce un efficace strumento per la stabilizzazione dei prezzi è fallace. Infatti, non vi sono metodi sicuri per applicare una sorveglianza dei prezzi in caso di ristagno della concorrenza. Inoltre, le esperienze fatte all'estero insegnano che, a lungo andare, una sorveglianza permanente dei prezzi perde d'efficacia in quanto i prezzi massimi autorizzati tendono a sostituirsi ai prezzi di mercato.
- Una sorveglianza dei prezzi permanente porta alla burocrazia e all'assuefazione. Inibisce insomma lo spirito di competitività delle imprese e intorpidisce il senso critico del consumatore.

Perché un controprogetto?

Il Consiglio federale ritiene che l'intervento statale nella formazione dei prezzi può paralizzare l'economia se protratto troppo a lungo o permanente. Esso propone quindi di prevedere la possibilità di introdurre una sorveglianza temporanea dei prezzi, che deve cessare appena il rincaro sia sufficientemente frenato.

Testo del controprogetto

Consiglio federale e Parlamento oppongono all'iniziativa un controprogetto inteso a completare l'attuale articolo congiunturale della Costituzione federale con un capoverso del seguente tenore:

Art. 31^{quies} cpv. 2^{bis} (nuovo)

Se le misure di cui ai capoversi 1 e 2 fossero insufficienti, la Confederazione ha il diritto di ordinare una sorveglianza dei prezzi e la riduzione dei prezzi ingiustificati, in particolare per i cartelli e le organizzazioni analoghe. Queste misure devono essere limitate nel tempo; vanno però tolte innanzi termine qualora l'evoluzione dei prezzi ridiventi normale.

I vigenti capoversi 1 e 2 dell'articolo congiunturale hanno il seguente tenore:

¹ La Confederazione adotta misure per una equilibrata evoluzione congiunturale, segnatamente per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. Essa collabora con i Cantoni e con l'economia.

² Nell'adozione di misure nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche e dei rapporti economici con l'estero, la Confederazione può, se necessario, derogare al principio della libertà di commercio e d'industria. Essa può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi fiscalmente privilegiate. Dopo la liberazione di queste riserve, le imprese ne decidono liberamente l'impiego nell'ambito degli scopi stabiliti dalla legge.

L'articolo congiunturale della Costituzione federale incarica già oggi la Confederazione di prevenire e combattere il rincaro e a tal fine enumera diversi provvedimenti. Orbene, il Consiglio federale vorrebbe poter reinstaurare la sorveglianza dei prezzi ove dette misure si rivelassero insufficienti. Il controprogetto è quindi inteso a consentire alla Confederazione, in periodi di forte rincaro, di sorvegliare tutti i prezzi, segnatamente quelli praticati dai cartelli e dalle imprese dominanti il mercato. In tal modo si potranno impedire gli abusi nella formazione dei prezzi e ridurre i prezzi ingiustificati.

Il controprogetto si prefigge di:

Combattere il rincaro mediante la sorveglianza dei prezzi, ma soltanto quando gli altri provvedimenti si rilevassero insufficienti.	Sorvegliare i prezzi soltanto in periodi di forte rincaro.	Sorvegliare tutti i prezzi.	Impedire e ridurre i prezzi ingiustificati.
---	--	-----------------------------	---

Il Consiglio federale sostiene il controprogetto per le seguenti ragioni:

- Con il controprogetto ci muoviamo in un campo conosciuto. La sorveglianza dei prezzi che propone si è già rivelata idonea a combattere il rincaro dal 1973 al 1978, senza eccessivi dispendi amministrativi.
- Il controprogetto ha il vantaggio decisivo di consentire la sorveglianza di tutti i prezzi. Ciò è particolarmente importante poiché, in caso di domanda eccedentaria, il pericolo d'abuso è latente non solo presso le imprese dominanti il mercato o i cartelli.
- Se questa sorveglianza è sancita nella Costituzione, la Confederazione può intervenire in modo più rapido e semplificato, premessa indispensabile per un'efficace politica congiunturale. E' pertanto falso che, come insinuano le organizzazioni delle consumatrici, il controprogetto sia soltanto una manovra tattica per far fallire l'iniziativa.
- L'economia di mercato ha contribuito a forgiare il nostro elevato benessere. Interventi statali permanenti nella formazione dei prezzi possono essere nocivi.
- I promotori dell'iniziativa affermano che il controprogetto manca di continuità poiché ogni volta la sorveglianza dei prezzi dev'essere introdotta con ingenti oneri organizzativi e di personale. Il rimprovero è ingiustificato. L'amministrazione federale può infatti preparare tempestivamente l'introduzione della sorveglianza dei prezzi e attuarla facendo capo soltanto a pochi collaboratori supplementari. Inoltre, il controprogetto non esclude la possibilità di istituire un organo presso cui possano essere denunciati i prezzi ritenuti abusivi.
- Gli autori dell'iniziativa rimproverano al Consiglio federale la pressoché totale inefficacia della sorveglianza da lui proposta, poiché applicabile solo in caso di impennata del rincaro e di insufficienza degli altri provvedimenti. Il rimprovero non regge: la sorveglianza dei prezzi prevista nel controprogetto può essere introdotta in ogni momento, appena si presuma che gli altri provvedimenti non bastino per frenare il rincaro. D'altronde, a fine 1972, tale sorveglianza fu introdotta contemporaneamente agli altri provvedimenti.